



Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) – associazione di protezione ambientale riconosciuta (art. 13 della legge n. 349/1986) – Via Grazia Deledda, 39 – 09127 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com – p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it.

Cagliari, 4 maggio 2026

Al Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali della Regione autonoma della Sardegna,
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,

e p.c.

al Ministro della Cultura,
udcm@pec.cultura.gov.it,

al Presidente della Regione autonoma della Sardegna,
presidenza@pec.regione.sardegna.it,

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Ministero della Cultura,
dg-abap@pec.cultura.gov.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Sassari e di Nuoro,
sabap-ss@pec.cultura.gov.it,

al Sindaco di Sassari,
protocollo@pec.comune.sassari.it,

Oggetto: atto intervento procedura V.I.A. progetto centrale eolica Sa Lughiedda proposta da Innovo Development 8 s.r.l. in località Campanedda - Sa Lughiedda dell'agro del Comune di Sassari.

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari; posta elettronica grigsardegna5@gmail.com; p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

- in seguito alla sentenza **T.A.R. Sardegna, Sez. II, 14 febbraio 2026, n. 324** è stata nuovamente avviata la **procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza regionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) e per il rilascio del **provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.)**, ai sensi della legge regionale Sardegna n. 2/2021 e s.m.i. e delle direttive allegate alla deliberazione Giunta regionale Sardegna n. 11/75 del 2021, relativo all'intervento denominato **“Impianto Eolico denominato ‘WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA’**” della potenza di 21,6 MW ubicato in località **Campanedda - Sa Lughiedda**, nel Comune di **Sassari**, depositato in data 10 agosto 2023 dalla **Innovo Development 8 s.r.l.**, per la quale il Servizio V.I.A. della Regione autonoma della Sardegna aveva comunicato l'improcedibilità dell'istanza con nota prot. D.G.A. n. 15188 del 23 maggio 2025.

- è stata analizzata la documentazione in proposito pubblicata sul sito *web* istituzionale della Regione autonoma della Sardegna (<https://portal.sardegna.sira.it/-/p-a-u-r-impianto-eolico-denominato-white-and-blue-lughiedda-21-6-mw-nel-comune-di-sassari>);

- tale progetto rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza regionale ai sensi degli artt. 21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

- il **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** conseguentemente formula **intervento nel presente procedimento di V.I.A.** con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 21 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., con tutti i diritti e le facoltà di legge, con le seguenti

OSSERVAZIONI

- detto progetto è testualmente così sinteticamente descritto (vds. avviso al pubblico):

“progetto per Impianto Eolico denominato “WHITE AND BLUE LUIGHIEDDA” della potenza di 21,6 MW ubicato in località ‘Sa Lughiedda’ nel Comune di Sassari (SS) e prevede le seguenti opere: N° 3 aerogeneratori della potenza nominale di 7,2 MW ciascuno Dalla viabilità di servizio interna realizzata in parte ex-novo e in parte adeguando strade comunali e/o agricole esistenti Dalle opere di regimentazione delle acque meteoriche Da un cavidotto di tensione pari a 30 kV interrato Da una connessione in entra esci a 36 kV ad una costruenda SE Il progetto in esame si caratterizza per il fatto che molti dei potenziali impatti sono di carattere temporaneo poiché legati alle attività di cantiere necessarie alle fasi di costruzione e successiva dismissione dell'impianto eolico. Tali impatti sono complessivamente di bassa e media significatività. Le restanti interferenze sono quelle legate alla fase di esercizio dell'impianto eolico e sono principalmente riferite all'impatto visivo. L'impatto percettivo risulta comunque lieve in quanto gli impianti tecnologici risultano scarsamente percepibili sia per le morfologie locali che ne riducono l'intervisibilità, sia soprattutto per la difficile accessibilità delle aree che ne limita fortemente la fruizione. In conclusione, il progetto nel suo complesso (costruzione, esercizio e dismissione) non presenta particolari impatti sulle componenti ambientali e la valutazione condotta non ha ravvisato alcun tipo di criticità significativa. Al contrario, si sottolinea che l'impianto di per sé costituisce un beneficio per la qualità dell'aria in quanto consente la produzione di circa 59.918.400 MWh/anno di energia elettrica senza il rilascio di emissioni in atmosfera, tipiche della produzione di energia mediante l'utilizzo di combustibili fossili. In fase di esercizio l'impianto eolico permetterà di risparmiare annualmente 11.888,71 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio).“;

- l'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi **ambiti tutelati con vincolo culturale**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), tanto da poter essere considerata tipico paesaggio archeologico, come da relazione Sopr. SS del 2023 inserita nella documentazione della procedura di V.I.A. sotto riportata

CARATTERI AMBIENTALI ATTUALI

Il territorio in cui ricade l'opera è caratterizzato da aree interessate da "seminativi semplici e colture orticole", che da pioppeti, saliceti ed eucalipti. L'area inoltre ricade all'interno dell'ambito di paesaggio costiero n.14 "Golfo dell'Asinara", secondo le vigenti norme del P.U.C. è classificata come zona E ad uso agricolo. L'inquinamento registrato si colloca entro la norma, ad eccezione dell'ozono, che risulta in quantità superiori alla media.

SINTESI STORICO ARCHEOLOGICA

Il settore in esame è stato intensamente frequentato sin dalla preistoria: le testimonianze archeologiche evidenziano la presenza di insediamenti diffusi sul territorio a partire dal Neolitico, per il quale si segnalano soprattutto necropoli a domus de janas come la Necropoli di Estru, la tomba ipogea di Cuculagiu, il complesso di Cabula Muntonis. In epoca nuragica si evidenzia la presenza di numerosi nuraghi e strutture funerarie disseminate in tutta l'area in oggetto; in particolare, l'area di interesse del progetto è caratterizzata da un'importante concentrazione di nuraghi, tra i quali i nuraghi Pillotta, San'Andrea o Pianu de Olla, Baddu 'e Setti, Matteuzzu, Pazzalola, Addu di Li Crasti, Pedra Calpida - Lughiedda, Piano di Colti. Durante l'Età del Ferro l'area è caratterizzata da testimonianze archeologiche relative ai contatti con le popolazioni fenicie e puniche, come ad esempio il vicino sito di Sant'Imbenia. All'epoca romana sono da riferire le costruzioni del vicino centro di Turris Libisonis (attuale Porto Torres) e dei sistemi viari connessi, oltre che l'edificazione di alcune strutture relative ad impianti termali, oltre che gli insediamenti di Corona Romana, Piano di Colti, San Quirico. Nel corso del Medioevo l'area rientra all'interno del Giudicato di Torres, dalla cui caduta, e fino all'età moderna, si registra un calo demografico conseguente alla diffusione di pestilenze che portarono all'abbandono di numerosi abitati rurali in favore di un accentramento verso centri maggiori. Distanze principali dei beni archeologici dall'opera: Pala ovest - nuraghe Pillotta - 360 m (230 m dall'area a tutela condizionata); Pala ovest - nuraghe Matteuzzu - 1260 m; Pala ovest - nuraghe Cugulasu - 1680 m; Pala centrale - nuraghe Pillotta - 1160 m; Pala centrale - nuraghe Addu di Li Crasti - 1000 m; Pala centrale - nuraghe Badu 'e Setti - 810 m; Pala centrale - nuraghe Matteuzzu - 1120 m; Pala centrale - nuraghe Pianu di Colti - 1580 m; Pala est - nuraghe Badu 'e Setti - 205 m (77 m dal bordo occidentale dell'area a tutela condizionata); Pala est - nuraghe Badu 'e Setti - 710 m; Pala est - nuraghe Addu di Li Crasti - 690 m; Pala est - insediamento di San Quirico - 1100 m; Pala est - nuraghe Badde de Arcu - 1120 m; Cavidotto - nuraghe Pedra Calpida - 940 m; Cavidotto - nuraghe Mandras - 1390 m; Cavidotto - nuraghe Calzeteri - 1160 m; Cavidotto - nuraghe Badu 'e Setti - 300 m. Per le aree di cavidotto prossime alle tre pale valgono le distanze indicate per le pale stesse. Per ulteriori misure di distanze tra opera e beni archeologici si suggerisce di interrogare le carte consegnate mediante lo strumento "misura" fornito nel programma QGIS. Si segnalano le seguenti anomalie sorte durante la compilazione dei MOSI: - Ipogeo Ferrainaggu (Porto Torres). Nel vincolo manca la cartografia catastale. Vincolo diretto con decreto del 18/03/1982. - Necropoli Piano di Colti (Sassari). Nel vincolo manca la cartografia catastale. Vincolo diretto con decreto del 12/01/1982. - Villa romana Piano di Colti (Sassari). Nel vincolo manca la cartografia catastale. Vincolo diretto con decreto del 04/01/1981. - Strutture romane in loc. Mandras (Sassari) - nei pressi del nuraghe omonimo). Compreso nel vincolo relativo al nuraghe. Vincolo diretto e indiretto con decreto del 28/07/1988. - Nuraghe Uccari (Sassari). Nel vincolo manca la cartografia catastale. Vincolo diretto con decreto del 05/06/1991. - Nuraghe Giardino - Complesso Pian di Sorres (Sassari). Nel vincolo sono compresi: nuraghe, strutture nuragiche, grotticelle, sepolture romane (queste ultime sono compresi tra i MOSI). Vincolo diretto e indiretto con decreto del 04/01/1988. Il MOSI "Nuraghe e villaggio Giardino" non è all'interno del vincolo, come la tomba megalitica omonima che non viene nominata nell'elenco vincoli.



Fig. 3. Aree di progetto e vicinanza agli prossimi.




Fig. 4. Aree vincolate del nuraghe Badu 'e Setti - Matteuzzu (D.M. 210 del 25/11/2011)

- in proposito, si ricorda che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una **"fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici"**. Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a "tre chilometri" per gli impianti eolici e a "cinquecento metri" per gli impianti fotovoltaici**.

Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico/ambientale** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, **la visibilità di detti aerogeneratori alti circa 200 metri sarebbe ben presente in tutta l'area**;

Tali fasce di rispetto sono state confermate dal [decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175](#) (art. 2, comma 4°, lettera *m*), convertito con modificazioni nella [legge 15 gennaio 2026, n. 4](#);

- nel caso di specie, l'ampia area di ubicazione della centrale eolica rientra nelle c.d. **aree non idonee** di cui al [D.M. Ambiente 21 giugno 2024](#) (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica (Serie Generale) del 2 luglio 2024;

- il **progetto** in argomento deve essere **considerato nella sua unitarietà** (con eventuali opere connesse) **e cumulativamente**, comprendendo le opere già esistenti ovvero in progetto, **ben presenti nella zona**, al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263). Sono diversi i progetti di centrali eoliche insistenti sulla medesima area;;

- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. **alternativa zero**, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera *d*, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333);

- non si è rinvenuta la previsione di alcuna **prestazione di fideiussione** ([art. 1936 cod. civ.](#)) per eventuali danni all'ambiente e agli interessi pubblici nelle fasi di cantiere, di gestione dell'impianto e del ripristino ambientale (*decommissioning*);

- qualche sintetica considerazione sul **sistema energetico presente in Italia , con particolare riferimento alla Sardegna**.

La realtà della speculazione energetica.

Il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili è fondamentale per il contrasto ai cambiamenti climatici, tuttavia, *non versiamo il cervello all'ammasso* dell'ideologia dell'*ambientalmente corretto* che scivola troppo spesso nell'oggettivo favore verso un'ipocrita *speculazione energetica*, che danneggia ambiente e soldi dei cittadini.

La Soprintendenza speciale per il PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: *"nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto"* (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023 e nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

Ma questo vale per tutto il territorio nazionale: *"tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo*

valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW" (nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

Qui siamo alla reale *sostituzione paesaggistica e culturale*, alla *sostituzione economico-sociale*, alla *sostituzione identitaria*.

In tutto il territorio nazionale le [istanze di connessione di nuovi impianti](#) presentate a [Terna s.p.a.](#) (gestore della rete elettrica nazionale) al 28 febbraio 2026 risultano complessivamente ben 5.874, pari a 322,33 GW di potenza, suddivisi in 3.683 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 144,57 GW (44,85%), 2.052 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 107,67 GW (33,40%), 99 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a mare per 67,52 GW (20,95%), 23 richieste di impianti di produzione energetica da fonte idroelettrica per 2,24 GW (0,69%), 11 richieste di impianti di produzione energetica da biomasse per 0,24 GW (0,07%), 5 richieste di impianti di produzione energetica da fonte geotermica per 0,07 GW (0,02%) e 12 richieste di impianti di produzione energetica da biomasse per 0,27 GW (0,08%).

Richieste che corrispondono a più di 4 volte gli 80 GW ritenuti necessari al 2030 come aumento della potenza installata di produzione energetica da fonti rinnovabili.

In Sardegna, le [istanze di connessione di nuovi impianti](#) presentate a [Terna s.p.a.](#) (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 gennaio 2026 risultavano complessivamente ben 645, pari a 45,08 GW di potenza, suddivisi in 409 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 16,81 GW (37,28%), 212 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 14,38 GW (31,90%), 23 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a mare 13,89 GW (30,80%) e 1 richiesta di impianti di produzione energetica da fonte idroelettrica per 0,01 GW (0,01%).

45,08 GW significa più di 23 volte gli impianti oggi esistenti in Sardegna, aventi una potenza complessiva di 1,93 GW (i 1.926 MW esistenti, di cui 1.054 MW di energia eolica a terra + 872 di energia solare fotovoltaica, [dati Terna, 2021](#)).

[Un'overdose di energia](#) che non potrebbe esser consumata sull'Isola (che già oggi ha circa il 38% di energia prodotta in più rispetto al proprio fabbisogno), non potrebbe esser trasportata verso la Penisola (quando entrerà in funzione il [Thyrranian Link](#) la potenza complessiva dei tre cavidotti sarà di circa 2 mila MW), non potrebbe esser conservata (a oggi gli impianti di conservazione approvati sono molto pochi e di potenza estremamente contenuta).

Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti).

Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche, che – oltre ai [certificati verdi](#) e alla relativa commerciabilità, nonché agli altri incentivi – beneficiano degli effetti economici diretti e indiretti del [dispacciamento](#), il processo strategico [fondamentale](#) svolto da Terna s.p.a. per mantenere in equilibrio costante la quantità di energia prodotta e quella consumata in Italia: [In particolare](#), riguardo gli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, "se necessario, Terna invia specifici ordini per ridurre o aumentare l'energia immessa in rete alle unità di produzione", ma l'energia viene pagata pur non utilizzata.

I [costi del dispacciamento](#) sono scaricati sulle bollette degli Italiani.

Inoltre, la Commissione europea – su richiesta del Governo Italiano – ha recentemente approvato ([4 giugno 2024](#)) un regime di aiuti di Stato "volto a sostenere la produzione di un totale di 4 590 MW di nuova capacità di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili". In particolare, "il regime sosterrà la costruzione di nuove centrali utilizzando tecnologie innovative e non ancora mature, quali l'energia geotermica, l'energia eolica offshore (galleggiante o fissa), l'energia solare termodinamica, l'energia solare galleggiante, le maree, il moto ondoso e altre energie marine oltre al biogas e alla biomassa. Si prevede che le centrali immetteranno nel sistema elettrico italiano un totale di 4 590 MW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. A seconda della tecnologia, il termine per l'entrata in funzione delle centrali varia da 31 a 60 mesi".

Il [costo del regime di aiuti](#) in favore delle imprese energetiche sarà pari a 35,3 miliardi di euro e, tanto per cambiare, sarà finanziato “*mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali*”.

Insomma, siamo all'overdose di energia producibile da impianti che servono soltanto agli *speculatori energetici*.

Che cosa si potrebbe fare. Le proposte.

Dopo aver quantificato il quantitativo di energia elettrica realmente necessario a livello nazionale, sarebbe cosa ben diversa se fosse lo Stato a pianificare in base ai reali fabbisogni energetici le aree a mare e a terra dove installare gli impianti eolici e fotovoltaici e, dopo coinvolgimento di Regioni ed Enti locali e svolgimento delle [procedure di valutazione ambientale strategica \(V.A.S.\)](#), mettesse a bando di gara i siti al migliore offerente per realizzazione, gestione e rimozione al termine del ciclo vitale degli impianti di produzione energetica.

Inoltre, come afferma e certifica l'I.S.P.R.A. (vds. [Report Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2023, Report n. 37/2023](#)), è molto ampia la superficie potenzialmente disponibile per installare impianti fotovoltaici sui tetti, considerando una serie di fattori che possono incidere sulla effettiva disponibilità di spazio (presenza di comignoli e impianti di condizionamento, ombreggiamento da elementi costruttivi o edifici vicini, distanza necessaria tra i pannelli, esclusione dei centri storici).

Qui la [stima ISPRA 2023](#), suddivisa per superfici utili per ogni Comune italiano.

Dai risultati emerge che la superficie netta disponibile può variare da 757 a 989 km quadrati. In sostanza, si spiega, “*ipotizzando tetti piani e la necessità di disporre di 10,3 m² per ogni kW installato, si stima una potenza installabile sui fabbricati esistenti variabile dai 73 ai 96 GW*”. A questa potenza, evidenziano i ricercatori dell'Ispra, si potrebbe aggiungere quella installabile in aree di parcheggio, in corrispondenza di alcune infrastrutture, in aree dismesse o in altre aree impermeabilizzate; “*ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW*”. Analoghe considerazioni sono state argomentate (vds. [Fotovoltaico, all'Italia basterebbero i capannoni industriali](#), su Nuova Energia 3/2023) dal Prof. [Angelo Spena](#), professore emerito di Fisica Tecnica Ambientale e Gestione ed Economia dell'Energia presso l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, in precedenza presso le Università di Roma La Sapienza e di Perugia, attualmente Presidente del [Gestore Mercati Energetici \(GME\)](#), società pubblica che agisce nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e delle previsioni regolatorie definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (ARERA). Il GME organizza e gestisce i mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e quelli ambientali, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza

Ulteriore elemento produttivo – finora non adeguatamente preso in considerazione – è individuabile nella [realizzazione di pannelli fotovoltaici lungo le principali arterie stradali](#) (autostrade, superstrade)

Energia producibile senza particolari impatti ambientali e conflitti sociali.

Energia producibile in modo diffuso, democratico, più facilmente controllabile dalle popolazioni interessate.

Forse, la risposta alla domanda è proprio qui: tale produzione energetica danneggerebbe i grandi produttori, compresi quelli di proprietà pubblica.

Qui un approfondimento del complesso rapporto fra energia e territorio e sulle proposte del GrIG: [Quali soluzioni per una transizione energetica che realmente rispetti l'ambiente e il territorio?](#)

Pertanto,

CHIEDE

alla S.V., per quanto di competenza, la **motivata valutazione** di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la

declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.


Tanto si porta a conoscenza delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Si ringrazia per l'attenzione prestata, con riserva di ulteriori azioni per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

p. Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)

dott. Stefano Deliperi





elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziata la Marmilla picco di concentrazione, riquadro in ROSSO – e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agrivoltaici – punti GIALLI e ROSSI – ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN – non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).